

« Art. 34. Le contravvenzioni alla presente legge si faranno risultare con processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non sarà compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

« Allorquando gli atti, gli scritti o i registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale, si farà risultare di questa circostanza nel processo verbale medesimo, ed i giudici, occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione. »

(È approvato.)

« Art. 35. I contravventori alla presente legge potranno ritirare gli atti, gli scritti e i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le tasse di bollo e le pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dal tribunale competente la pronunzia relativa.

« In questo caso si farà constatare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio relativo.

« Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza, prima del profferimento della sentenza, al giudice competente le carte ritirate. Ove il contravventore non presentasse le carte ritirate, o le presentasse alterate, s'avranno per veri i fatti risultanti dal verbale. »

(È approvato.)

« Art. 36. Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo.

« In questo caso, esibendosi la prova al Pubblico Ministero del pagamento delle tasse, delle pene e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento. »

(È approvato.)

« Art. 37. Gli impiegati ed agenti del demanio, delle contribuzioni dirette, della sicurezza pubblica e delle dogane e gabelle, sono incaricati, nei limiti delle loro attribuzioni, di curare la esatta esecuzione di questa legge.

« Gli ufficiali della pubblica sicurezza, ai quali è dato l'incarico di apporre il visto ai fogli di via e lettere di vettura prescritto dalle leggi o dai regolamenti, dovranno esaminare se gli anzidetti recapiti non siano estesi sopra carta bollata, o altrimenti fatti contro il disposto della presente legge.

« Gli impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare, porre il visto o dar corso a veruna bolletta od altro recapito concernente i carichi di merci, ove non risultino loro che le polizze o le lettere di vettura, di cui i carichi medesimi devono essere muniti, siano distese sulla carta bollata prescritta, ovvero muniti del bollo straordinario.

« Saranno però i suddetti impiegati o preposti tenuti di spedire prontamente le bollette, e di dar libero corso alle merci, non ostante la mancanza o l'irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente pagata all'ufficio della dogana di frontiera la semplice tassa di bollo dovuta per dette polizze o lettere di vettura, se le merci provengono dall'estero; e la tassa e le pene incorse, se le merci provengono dall'interno, colla riserva dell'articolo 35. »

(È approvato.)

« Art. 38. Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di bollo, od il supplemento di essa, se si tratterà di contrav-

venzione incorsa per uso di carta munita di un bollo inferiore al prescritto. »

(È approvato.)

« Art. 39. Le tasse di bollo e le pene pecuniarie per le contravvenzioni a questa legge saranno dovute solidamente da tutti i correi della contravvenzione.

« I soci sono pure solidali per le tasse e per le pene dovute dalla società. »

**CASTELLI LUIGI.** Parmi non si possa lasciar sussistere l'alinea di quest'articolo: « I soci sono pure solidali per le tasse e per le pene dovute dalla società. » Sappiamo che vi sono diverse specie di società. Nelle società per azioni e nelle società per accomandita gli azionisti e i semplici capitalisti non possono certamente essere solidali per le contravvenzioni commesse dalla società; ciò sarebbe affatto contrario ai principii del diritto comune. Io proporrei invece si dicesse:

« Per le tasse e per le pene dovute dalla società saranno solidali i singoli soci in quanto siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali secondo le leggi comuni. »

Come mai un azionista ha da essere solidale per le contravvenzioni della società? Ciò non si può ammettere.

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Castelli, sebbene creda che non vi fosse luogo a dubbio.

**PRESIDENTE.** Il commissario regio accetta?

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Sì! sì! Accetto.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del deputato Castelli sarebbe da porsi in luogo dell'alinea che dice: « I soci sono pure solidali per le tasse e per le pene dovute dalla società, » e sarebbe così concepito: « Per le tasse e per le pene dovute dalle società saranno solidali i singoli soci, in quanto siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali secondo le leggi comuni. »

Pongo ai voti l'articolo 39 con questa modificazione.

(È approvato.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 40. S'incorrerà in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.

« S'incorrerà similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni dipendenti da un medesimo atto o scritto.

« Art. 41. I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure i notai, segretari, cancellieri, causidici e qualunque funzionario od amministratore pubblico, dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti e carte agli agenti del Governo, che, muniti di speciale autorizzazione amministrativa, loro si presentassero o ne facessero richiesta.

« In caso di rifiuto, l'agente del Governo richiederà l'assistenza del giudice o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci, per compilare in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.

« La medesima assistenza si dovrà richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata, filigrana o bolli falsificati.

« Art. 42. Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge incorreranno nelle seguenti pene:

« 1° Di L. 50 i giudici od altri funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali del Governo e delle amministrazioni provinciali e comunali, gli archivisti ed i notai;